



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE

ORDINANZA

Oggetto: Completamento dei lavori di sostituzione ed implementazione dei sistemi di segnalamenti e fanali presso i punti di accesso al Porto di Monfalcone (GO).
Periodo: Dal 04 agosto 2026 al 31 dicembre 2026.
Responsabile: Soc. KDM Sub Service s.r.l.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone protempore:

VISTA la comunicazione della Soc. KDM Sub Service s.r.l., con sede in Trieste alla via Carlo Errera, 12 in data 26/07/2026 assunta al prot. n. 18351 in data 27/07/2026 della Capitaneria di porto di Monfalcone, con cui è stato comunicata l'attività di completamento dei lavori di sostituzione ed implementazione dei sistemi di segnalamenti e fanali ai canali d'ingresso presso il Porto di Monfalcone (GO), commissionata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

PRESO ATTO dell'affidamento dei lavori dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale con delibera n° 16/2026 del 17/12/2025;

VISTA l'Ordinanza con la quale è stato approvato il "Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Monfalcone" della Capitaneria di porto di Monfalcone n. 11/2025 in data 10/03/2025;

VISTA la propria Ordinanza n° 66/2025 del 26/09/2025 che approva il "Regolamento di Sicurezza del Porto di Monfalcone" e ss.mm.ii.;

VISTA la Convenzione Internazionale per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO il decreto legislativo n. 171 in data 18.07.2005 e ss.mm.ii. recante il "Codice della Nautica da diporto";

CONSIDERATO che gli specchi acquei ove si svolgerà la richiamata manifestazione sono normalmente interessati da balneazione, diporto e pesca;

LETTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che, dal giorno 4 agosto al giorno 31 dicembre 2026, i segnalamenti d'ingresso al Porto di Monfalcone (GO), saranno interessati da lavori di manutenzione ed implementazione.

Pertanto, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, si rende necessario disciplinare l'utilizzo degli specchi acquei interessati dall'attività di cui al precedente comma mediante l'adozione delle disposizioni riportate nella presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1 - interdizioni e divieti

1. Durante lo svolgimento delle attività di cui al rende noto, gli specchi acquei ricadenti in un raggio di 50 metri da ciascun segnalamento interessato dalle lavorazioni, individuati con relative coordinate geografiche (WGS84) nell'allegato planimetrico della presente ordinanza, sono interdetti a qualsiasi attività nautica, sia di superficie che subacquea, nonché al transito delle unità navali.
2. Le predette prescrizioni non si applicano alle persone, alle unità navali e ai mezzi nautici direttamente impiegati nelle operazioni, nonché ai mezzi di assistenza e supporto espressamente autorizzati.
3. Sono escluse dal divieto le unità navali appartenenti alle Forze Armate e di Polizia impegnate nei propri servizi istituzionali nonché le unità dei servizi tecnico-nautici, della società concessionaria del servizio di rimorchio, dei battelli adibiti a vigilanza dalla società Fincantieri che, in ragione del proprio servizio, devono vigilare o prestare assistenza alle attività di cui al "rende noto".

Articolo 2 – Prescrizioni per l'autorizzato

1. devono essere osservate integralmente le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 05/2012 del 23 febbraio 2012, regolamentante la disciplina delle immersioni subacquee nel porto;
2. il Responsabile delle operazioni deve comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone (tel. 0481 49 66 44) l'orario di inizio dell'attività ed il termine della stessa. Lo stesso Responsabile deve essere sempre presente sul luogo di effettuazione dei lavori da parte della società KDM Sub Service. Qualora lo stesso risulti impossibilitato a presenziare, deve comunicare alla Capitaneria di porto di Monfalcone, a mezzo PEC e con anticipo di almeno 24 ore, il nominativo del sostituto designato;
3. le immersioni devono svolgersi esclusivamente in ore diurne (condizioni di *daylight*) e comunque in condizioni di visibilità buone e condizioni meteo/marine favorevoli, prendendo conoscenza di eventuali Avvisi ai Naviganti e/o delle Ordinanze in vigore nell'area d'intervento. Il Datore di Lavoro è tenuto a tenere in costante considerazione tutti i fattori meteorologici nell'attuazione delle operazioni oggetto di autorizzazione da parte di proprio personale dipendente, interrompendo le stesse se dalla relativa esecuzione possono derivare pericoli per la sicurezza dei lavoratori;
4. il personale sulla M/B SCILA TS572 – M/B MAYA TS582 - autorizzata unicamente all'attività di appoggio alle immersioni - deve assicurare l'ascolto radio continuo su canale 16 VHF congiuntamente o alternativamente rispetto al mezzo terrestre d'appoggio;
5. sul mezzo nautico di cui al precedente punto dovrà essere esposta la bandiera "A" del Codice Internazionale Segnali;
6. nell'espletamento delle attività non devono essere arrecati danni all'ambiente ed eventuali rifiuti dovranno essere trattati secondo quanto previsto dal D. lgs. 152/2006;
7. l'autorizzato è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità marittima di ogni evento accidentale o imprevisto connesso alle operazioni oggetto della presente ed in generale relativo alla sicurezza della navigazione nello specchio acqueo in cui opera;
8. è vietato l'uso di sistemi non conformi a quanto consentito o incompatibili con le strutture e le attività che si svolgono in loco;
9. in caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta deve:
 - informare immediatamente l'Autorità marittima di Monfalcone e l'Ente/società committente;
 - evitare di intervenire;
 - delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - il presente provvedimento deve essere esibito ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza preposti.

Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzioni

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
2. La diffusione della presente ordinanza sarà assicurata, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione nella sezione dedicata alle Ordinanze della Capitaneria di porto di Monfalcone sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.
3. Resta salva la facoltà dell'Autorità marittima di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte e anche senza preavviso, la presente ordinanza, qualora sopravvengano esigenze connesse alla tutela della sicurezza della navigazione, della pubblica incolumità o alla salvaguardia della vita umana in mare.
4. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti:
 - a. se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - b. negli altri casi, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione, autonomamente ovvero in concorso con eventuali ulteriori fattispecie applicabili.

Monfalcone, data della firma digitale

P. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luca PROVENZANO t.a.
IL COMANDANTE IN II^
C.C. (CP) Allegra AGAMENNONE

Stralcio Planimetrico Allegato

Tavola 1



Tavola 2

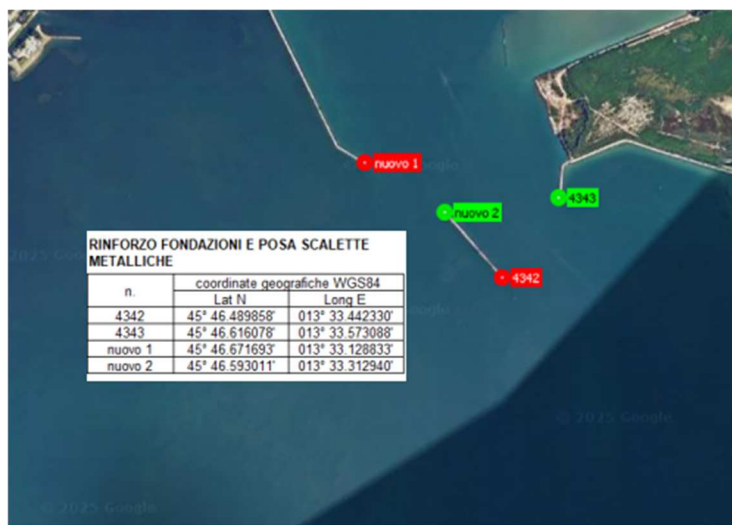


Tavola 3

SOSTITUZIONE MEDE

n.	coordinate geografiche WGS84	
	Lat N	Long E
4339	45° 45' 30.1666"	013° 35' 19.1666"
4340	45° 45' 40.6666"	013° 35' 32.5000"

• 4340

• 4339